

Legge regionale 10 dicembre 2021 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

- 1.** La Giunta regionale definisce il Programma triennale di politiche integrate per la famiglia che delinea le strategie, gli obiettivi e gli interventi in attuazione delle finalità della presente legge.
- 2.** Il Programma triennale di cui al comma 1 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di politiche familiari, sulla base delle indicazioni fornite anche dalle altre Direzioni centrali interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche familiari, su proposta dell'Assessore competente.
- 3.** Il Programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è approvato il primo Programma triennale di politiche integrate per la famiglia.
- 4.** All'attuazione delle misure del Programma concorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie, in accordo con le relative programmazioni.